



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI
PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA**

Il giorno 9 dicembre 2008 in Bologna presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia
Romagna in sede di

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE

tra

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA e la DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

PREMESSO

- che l'art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23 agosto 1988, concernente il diritto allo studio, continua a trovare applicazione al personale del Comparto Scuola per effetto di quanto previsto dall'art. 146, comma 1 lettera g1, del CCNL sottoscritto il 29 novembre 2007 ;

- che la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale dall'art. 4, comma 4, del suddetto CCNL;

VIENE SOTTOSCRITTO

il presente contratto collettivo integrativo regionale concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il *DIRITTO ALLO STUDIO* del personale del comparto scuola.

ART. 1 (campo di applicazione e destinatari)

1 - Il presente contratto integrativo regionale si applica a tutto il personale del comparto scuola (docente, educativo ed ATA) in servizio presso le istituzioni scolastiche dell'Emilia Romagna.

2 – Può usufruire dei permessi retribuiti:

- a) il personale docente educativo e ATA con contratto a tempo indeterminato indipendentemente dalla consistenza oraria del posto occupato o dalla eventuale prestazione del servizio a tempo parziale;
- b) il personale docente, educativo, ed ATA con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell'anno scolastico o fine al termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica;

ART. 2 (determinazione del contingente)

1 – Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% delle unità di personale in servizio in ogni anno scolastico e in



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Direzione Generale

ciascuna provincia, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali anche inferiori al 50%

2 I Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali determineranno annualmente il numero complessivo dei permessi concedibili applicando l'indice percentuale precisato nel precedente comma al totale delle unità di personale in servizio in organico di fatto su posti, cattedre e spezzoni orari per il personale docente (compresi i posti di sostegno) e su posti interi ed a orario ridotto per il personale ATA.

3 – Il contingente così determinato sarà suddiviso proporzionalmente sulla base della rispettiva consistenza tra:

- a) personale docente della Scuola dell'Infanzia;
- b) personale docente della Scuola Primaria;
- c) personale educativo;
- d) personale docente degli Istituti di istruzione secondaria di I grado;
- e) personale docente degli Istituti di istruzione secondaria di II grado;
- f) personale ATA (considerato complessivamente senza distinzione per profili professionali).

4 – Laddove necessario e possibile, i Dirigenti degli UU.SS.PP. opereranno compensazioni fra i contingenti determinati ai sensi del precedente comma, ovviamente nel rispetto del limite massimo previsto del 3% delle unità di personale in servizio in ciascun anno scolastico.

5 – Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al numero dei permessi complessivamente concedibili a livello provinciale, verranno determinati due distinti contingenti per il personale docente ed ATA, ciascuno corrispondente al 3% della rispettiva consistenza organica.

6 - Nel caso di eccedenza di domande del personale docente, i permessi saranno distribuiti prioritariamente fra i diversi gradi e ordini di scuola e successivamente fra le diverse classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado nella misura del 3% delle relative consistenze organiche con gli stessi criteri di cui al comma precedente.

6 – Al termine delle operazioni gli UU.SS.PP. comunicheranno alla Direzione generale la situazione dei rispettivi territori segnalando: il numero dei permessi concessi nel rispetto del 3% nonché l'eventuale sussistenza di richieste non accolte o al contrario di permessi inutilizzati. Sulla base di tali comunicazioni, le parti firmatarie del presente contratto concorderanno le modalità per una eventuale compensazione fra i contingenti delle diverse province della regione. Laddove, soddisfatte tutte le richieste del personale avente titolo ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, residuassero dei permessi concedibili, l'utilizzazione dei medesimi sarà oggetto di specifica intesa regionale.



ART. 3 (termine di presentazione delle domande)

1 - Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere presentate agli Uffici Scolastici Provinciali tramite l'istituto di servizio, entro il termine del 15 novembre di ogni anno, con riferimento ai permessi da usufruire nel corso dell'anno successivo.

2 - Per il personale a tempo determinato che, a causa di ritardi nel conferimento delle nomine, non abbia potuto produrre domanda entro il termine di cui al comma 1, detto termine viene prorogato al 15 dicembre.

Entro lo stesso termine potranno produrre domanda gli aspiranti che, pur avendo richiesto l'accesso ai corsi SSOS COBASLID nei termini prescritti, alla data del 30 novembre non possano documentare l'avvenuta iscrizione e il pagamento della relativa tassa, nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione da parte delle Università.

ART. 4 (formulazione della domanda e documentazione)

1 - Le domande redatte in carta semplice, devono contenere, oltre all'esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/1988, i seguenti dati:

- a) dati anagrafici;
- b) tipo di corso da frequentare;
- c) prevedibile durata di permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare, in relazione al probabile impegno di frequenza;
- d) sede di servizio;
- e) ordine e grado di scuola, per personale docente ed educativo;
- f) profilo professionale per il personale ATA
- g) numero anni scolastici con contratti fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche per il personale a tempo determinato;
- h) numero ore di servizio settimanali per il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato ;
- i) indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per stesso tipo di corso;
- j) anzianità complessiva di servizio di ruolo (escluso l'anno in corso) e non di ruolo;

2 - Il possesso dei titoli può essere documentato con apposite dichiarazioni sostitutive.

ART. 5 (corsi di studio, specializzazione, qualificazione professionale che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti)

1 – Costituisce titolo per la concessione dei permessi retribuiti la frequenza dei corsi di studio di seguito indicati in ordine di priorità:

- 1) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- 2) corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica (o titolo equipollente) o diploma di istruzione secondaria;



- 3) corsi finalizzati al conseguimento del titolo finale dei corsi di specializzazione S.S.I.S. e per l'insegnamento su posti di sostegno nonché corsi di riconversione professionale, titoli di studio di qualifica professionale, attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
- 4) per quanto attiene ai corsi di specializzazione SSOS COBASLID. può fruire dei permessi per il diritto allo studio soltanto chi ha presentato regolare domanda di accesso nei termini ed è iscritto ai corsi universitari o abilitanti, con regolare pagamento della tassa di iscrizione;
- 5) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute;
- 6) corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di pari grado a quello già posseduto.

In caso di insufficienza del contingente disponibile il personale frequentante la stessa tipologia di corsi fra quelli sopra indicati è graduato sulla base dei seguenti parametri:

- a) anzianità di ruolo e pre-ruolo;
- b) maggiore età;
- c) a parità di condizione verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai usufruito di tali permessi.

2 - Con gli stessi criteri ed in subordine al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato sarà graduato il personale docente, educativo ed ATA con contratto di lavoro a tempo determinato.

3 - I permessi sono concessi anche per la frequenza o lo studio fuori corso solo all'interno della residua capienza, dopo l'accoglimento delle domande prodotte dal personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nel periodo di durata legale del corso di studio.

ART. 6 (modalità di concessione dei permessi)

1 - I Dirigenti degli UU.SS.PP. procederanno direttamente alla valutazione delle domande presentate e le accoglieranno nel limite del contingente del 3% del personale in servizio di cui all'art. 2 del presente contratto.

2 - Compilate le graduatorie in parola, le stesse saranno pubblicate all'albo dei Uffici Scolastici Provinciali e delle scuole entro il 30 novembre di ogni anno. Per l'anno 2008 il termine è prorogato al 20 dicembre.

3 - I provvedimenti formali di concessione dei permessi saranno adottati dai competenti dirigenti scolastici entro il 30 dicembre di ogni anno.

ART. 7 (durata e modalità di fruizione dei permessi)

1 - I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato coincidenti



con l'orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Essi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2 - Per il personale docente a tempo determinato (sia con orario intero, sia con orario inferiore a cattedra) e per il personale ATA a tempo determinato (sia con orario intero, sia con orario inferiore a 36 ore settimanali), le ore di permesso complessivamente fruibili in ciascun anno scolastico compresi nell'anno solare di riferimento, sono proporzionalmente rapportate all'orario settimanale di servizio e alla durata del contratto.

3 - Il personale a tempo determinato potrà fruire delle ore di permesso concesse e non utilizzate nell'anno scolastico per il quale è stato stipulato il contratto, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno scolastico successivo qualora in tale anno sia nuovamente nominato fino al 31 agosto o al 30 giugno.

4 - I permessi sono usufruibili:

a) per la frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento dei titoli e/o attestati indicati nell'art.5 del presente contratto e riconosciuti dall'ordinamento pubblico (anche nel caso in cui le lezioni, le attività didattiche e/o di laboratorio siano erogate con il sistema della formazione a distanza sempre che la piattaforma comunicata dall'ente formativo preveda tali attività in orario di servizio) e per l'effettuazione dell'eventuale tirocinio;

b) per la preparazione di esami o prove, e della relazione e/o tesi di laurea o di diploma, e in misura non superiore ad 1/3 del numero di ore complessivo.

5 - Il personale beneficiario dei permessi, al fine di consentire un'efficace organizzazione dell'istituzione scolastica contestualmente alla prima richiesta di permesso, comunica il piano di massima di utilizzo dei permessi.

6 - I permessi possono essere fruiti dagli aventi titolo utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio (permessi orari) e/o l'intero orario giornaliero di servizio (permessi giornalieri)

7 - Il personale scolastico che beneficia dei permessi ha titolo ad ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi.

8 - Il personale mantiene comunque la facoltà di usufruire dei permessi di cui agli artt. 15, comma 1 e 19, comma 7, del CCNL (partecipazione a concorsi o esami), nonché dell'aspettativa senza assegni per motivi di studio di cui all'art. 18, comma 2, dello stesso CCNL.

9 - I permessi di cui al presente contratto sono concessi in aggiunta a quelli previsti dall'art.64 per la partecipazione alle attività formative organizzate dall'Amministrazione o svolte dalle Università, Agenzia di supporto dell'autonomia o da enti accreditati.

ART. 8 (certificazione)

1 - La certificazione relativa alla frequenza dei corsi ed agli esami sostenuti, indipendentemente dal risultato degli stessi, deve essere rilasciata dall'organo competente e presentata al dirigente scolastico, subito dopo la fruizione del permesso, ove possibile, e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno, salvo giustificato motivo.



2 - Il personale con contratto a tempo determinato è tenuto a consegnare la certificazione prima della conclusione del rapporto di lavoro.

3 - La preparazione agli esami, alle prove, alle tesi, lo studio personale, il tirocinio, l'effettuazione di ricerche e gli eventuali viaggi sono certificati con dichiarazione personale accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento degli esami.

4 - La mancata produzione della certificazione o della dichiarazione nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990.

ART. 9 (vigenza del contratto)

1 - Il presente contratto ha validità quadriennale e trova applicazione per i permessi da fruire nel corso degli anni 2009, 2010 2011 2012. Potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

ART. 10 (interpretazione autentica)

1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL.

2 - L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.

f.to DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

Luigi Catalano – Direttore Generale USR- E.R. _____

Luciano Fanti Dirigente -Uff. VI USR-E.R. _____

Maria Luisa Altomonte - Dirigente Uff. IV USR-E.R _____

Paolo Alessandri D.S.. Presidente A.S.A. Emilia Romagna _____

f.to DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

CONFSAL- SNALS Gianfranco Samorì _____

CISL SCUOLA Lamberto Benini _____

UIL SCUOLA Domenico Cassini _____

FLC – CGIL SCUOLA Paolo Tomasi _____

GILDA –UNAMS Stefano Battilana _____